



COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO

Provincia di CATANZARO



Tel. 0961 - 994035 Fax 0961 – 994634

Via G. Garibaldi, 124 – 88040

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. N. 15 DEL 23.09.2020

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Finalità delle norme**
- Art.2 - Competenze e responsabilità**

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Art .3 - sepoltura**
- Art. 4 - trasporto per altri comuni**
- Art. 5 - trasporto per altri Stati**
- Art. 6 - trasporto di ceneri e resti**

TITOLO III

I CIMITERI

- Art. 7 -1 cimiteri**
- Art. 8 - Ammissione nei cimiteri .**
- Art 9 - Custodia**
- Art.10- Campi d'inumazione**
- Art.11 - Obitorio**
- Art_12 Ossario**
- Art.13 - Disciplina d'ingresso**
- Art.14 - Divieti**

TITOLO IV

OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art.15 - Inumazione e tumulazione**
- Art.16 Esumazione**
- Art.17 - Estumulazione**
- Art.18 - Cremazione.**
- Art.19 - Autorizzazioni**
- Art. 20 - Servizi gratuiti**

TITOLO V

CONCESSIONI

- Art. 21 - Carattere demaniale della concessione**
- Art. 22 - Modalità di concessione**
- Art 23 - Tipi di concessione**
- Art. 24 - Decadenza della concessione**
- Art. 25 - Pronuncia di decadenza**

TITOLO VI

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

- Art. 26 - Assegnazione, durata decadenza**
- Art. 27 - Scadenza**
- Art. 28 - Reintegra d'ufficio**
- Art. 29 - Concessioni di colombari**

TITOLO VII

CONCESSIONE DI AREE

- Art. 30 - Modalità di assegnazione**
- Art. 31 - Destinatari della concessione**
- Art. 32 - Condizioni per il rilascio**
- Art. 33 - Tempi di realizzazione dell'opera**
- Art. 34 - Estinzione del diritto di superficie**
- Art. 35 - Diritto d'uso**
- Art. 36 - Obbligo dei Concessionari**
- Art. 37 - Reintegra in possesso per pubblica utilità**
- Art. 38 - Rinuncia di area per sepoltura**
- Art. 39 - Cointestazioni**

TITOLO VIII

NORME TECNICHE

- Art. 40 - Progettazione e costruzione di sepolture private**
- Art. 41 - Manutenzione delle sepolture private**
- Art. 42 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri**
- Art. 43 - Responsabilità dei concessionari**
- Art. 44 - Recinzione aree materiali di scavo**
- Art. 45 - Introduzione e deposito di materiali**
- Art. 46 - Vigilanza**
- Art. 47 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**
- Art. 48 - Comportamento all'interno dei cimiteri**

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

- Art. 49 - Sanzioni**
- Art. 50 - Rinvio**
- Art. 51 - Tariffe**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Finalità delle norme

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n.1265 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n.285 del 10/09/1990 e Circolare Ministero della Sanità 24/06/93 n. 24.

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione dei cimiteri, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze e responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o suo delegato.

I servizi di polizia mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3 - Sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del DPR n. 396 del 3/11/2000, sulla base dell'ordinamento dello stato civile; dall'ufficiale dello stato civile.

Per quanto attiene alla sepoltura dei resti abortivi e dei feti si fa riferimento specifico al DPR 285 del 10/09/90 - art. 7 comma. 2-3-4- e art. 50 comma 1.

Art. 4 - Trasporto per altri Comuni

Il trasporto di salme e resti in un cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con Decreto da comunicarsi al Sindaco del Comune dove deve avvenire la sepoltura e ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi si sosta per il tributo di speciali onoranze.

Art. 5 - Trasporto per altri Stati

Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937 n.1379 o di

Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR n.285/90, nel secondo caso quelle di cui agli artt.28 e 29 del medesimo.

Art. 6 - Trasporto di ceneri e resti

Per il trasporto di ceneri e resti mortali valgono le stesse disposizioni eccetto le misure precauzionali igieniche stabilite per le salme.

TITOLO III I CIMITERI

Art. 7 - I cimiteri

Il Comune garantisce il permesso di seppellimento ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n.1265 nel seguente cimitero:

Cimitero di San Pietro Apostolo (Loc. Graziano, San Pietro Apostolo)

Art. 8 Ammissione nei cimiteri

E' vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101 e seguenti del DPR 285/90.

Nei cimiteri, sono ricevute e tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

- a) le salme di persone morte nel territorio comunale o che, ovunque decedute avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune di San Pietro Apostolo.
- b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento in sepolture private nel cimitero.
- c) Le salme delle persone già residenti a San Pietro Apostolo, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro Comune perché ospiti presso case di cure o di riposo.
- d) Le salme delle persone che in vita non risiedevano nel Comune di San Pietro Apostolo, a condizione che abbiano residenti nel Comune di San Pietro Apostolo, parenti di 1° grado e di 2° grado.
- e) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 9 Custodia

Nel cimitero è assicurato il servizio di custodia. Il custode riceve e conserva le autorizzazioni di seppellimento e tiene un registro dove annota giornalmente tutte le operazioni cimiteriali elencate nell'art.52 del DPR 285/90.

Art. 10 Campi d'inumazione

A norma dell'art.337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, i cimiteri sono dotati di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie le cui misure e caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/90.

Art. 11 Obitorio

Il Personale cimiteriale deve mantenere una camera mortuaria convenientemente arredata per la deposizione del feretro prima del seppellimento. Il feretro potrà essere trattenuto per non più di 48 ore, in attesa che i familiari provvedano alla formalizzazione degli atti necessari alla tumulazione. In mancanza di essi il feretro verrà inumato nel campo comune, con spese a carico dei parenti diretti e collaterali fino al 3° grado.

Durante la sosta del feretro dovrà essere assicurata adeguata custodia.

Art. 12 Ossario

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve mantenere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni e cremazioni quando non venga richiesta dai familiari altra destinazione.

Art. 13 Disciplina d'ingresso

1) I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni compresi i festivi secondo l'orario d'apertura stabilito dal Sindaco.

2) Ogni variazione d'orario sarà comunicata tramite avviso affisso all'albo on-line e nel cimitero.

Art. 14 Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e, in particolare:

- a. effettuare coltivazioni di fiori e arbusti nelle tombe dei defunti esternamente al perimetro dell'area in concessione.
- b. Sfregiare o danneggiare i muri, i monumenti, le lapidi e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero.
- c. Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi.
- d. Gettare fiori e rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
- e. Calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi.
- f. Depositare materiale e/o attrezzature di natura edile (inerti, tavole, laterizi ecc.) sugli spazi liberi del cimitero destinati alla viabilità interna, campi di inumazione, aiuole ecc.
- g. Realizzare impasti di malte e calcestruzzi e/o taglio di ferri e/o di tavole e/o qualunque altra attività che possa determinare pericolo alla incolumità pubblica o produzione di detriti.
- h. La sosta di autoveicoli all'interno del Cimitero. La loro presenza è consentita solamente per il tempo strettamente necessario a provvedere allo scarico e/o alla rimozione di materiale o altro.
- i. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

TITOLO IV

OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 15 - Inumazione e Tumulazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di quindici anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quindici anni, effettuate in aree in concessione.

Per tumulazioni si intendono le sepolture dei feretri, cassette con resti mortali e urne cinerarie conservate in opere murarie (loculi, tombe, cappelle e ossari) costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Art.16 - Esumazione

Le esumazioni si suddividono in:

a) *esumazioni ordinarie* se eseguite d'ufficio dopo quindici anni dalla inumazione. Tali operazioni sono effettuate previo preavviso ai parenti più prossimi e mediante apposito avviso esposto nella bacheca cimiteriale almeno 6 mesi prima. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

b) *Esumazione straordinaria*. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- 1) dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell' interesse della giustizia;
- 2) per volontà privata previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando si tratta di persona morta di malattia infettiva e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica della ASP dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.17 - Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a. sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b. sono estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza della concessione;

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e/o ditta specializzata appositamente incaricata, in presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASP o di un suo delegato.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

- quando si tratta di persona morta di malattia infettiva e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica della ASP dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 18 Cremazione

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 Marzo 2001 n° 130 ed agli artt.79-80-81 del DPR 285/90.

Art. 19 Autorizzazioni

Per tutte le altre operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione o estumulazioni in loculi, colombari e tombe di famiglia sono necessarie le autorizzazioni dell'ufficio cimiteriale le quali verranno rilasciate previa richiesta in carta legale e pagamento delle tariffe vigenti.

Art. 20 Servizi gratuiti

Ai sensi dell'art.1 comma 7 bis del D.L. 27/12/2000 convertito in legge 28/02/01 n. 26 i servizi di inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

TITOLO V CONCESSIONI

Art. 21 - Carattere demaniale della concessione

1) La concessione non dà diritto alla proprietà. Ai sensi dell'art.92 comma 4 del DPR 285/90 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

2) In caso di decesso del concessionario la concessione passerà all'erede o agli eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio amministrativo cimiteriale chiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e, se sono più di uno, designando uno fra essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione stessa.

In mancanza della richiesta di uno degli aventi diritto o della nomina di un rappresentante il Comune provvederà d'Ufficio addebitando la spesa a tutti gli eredi con obbligo solidale tra loro.

Art.22 - Modalità di concessione

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata al Servizio Cimiteri. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso, la durata e l'obbligo all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal DPR 285/90 e dal presente regolamento. L'atto viene sottoscritto dal concessionario per accettazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dagli organi comunali e vigente al momento del rilascio.

Le spese relative alla stipula e registrazione dell'atto sono a carico del concessionario.

Art. 23 - Tipi di concessione

Le concessioni cimiteriali previste nei cimiteri di San Pietro Apostolo, a seconda del tipo di sepoltura, sono:

- a. aree per cappelle gentilizie isolate e/o unite (concessione per anni 99)
- b. aree per inumazione (concessione per anni 15)
- c. loculi per tumulazione in opera privata (concessione per anni 50)
- d. loculi per tumulazione in opera comune (concessione per anni 15)
- e. loculi per tumulazione in opera comune (concessione per anni 99)
- f. loculi per tumulazione in opera comune, richiesto *ante-mortem*, adiacente ad un loculo già ceduto ad un familiare non superiore al 3° grado solo per concessione per anni 99.
- g. loculi ossari (concessione per anni 99)

Art. 24 - Decadenza della concessione

La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a. Quando non si sia provveduto alla realizzazione dell'opera entro i termini fissati. (vedi art. 34).
- b. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono tale da esserne compromessa la staticità o da recare pregiudizio alla stabilità delle tombe vicine e non siano state eseguite dal concessionario le opere necessarie.
- c. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- d. Quando a seguito di avvisi e notifiche di inadempienza inerenti il pagamento della concessione inviate ai parenti diretti e collaterali che non adempiano al pagamento, il Comune richiederà la tariffa prevista per l'estumulazione.

Art. 25 - Pronuncia di decadenza

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il Dirigente dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 180 giorni all'albo comunale e presso il cimitero.

Il Comune provvederà a liberare dalle salme o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità.

I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le saline non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nei loculi comunali.

Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 40.

TITOLO VI

CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

Art. 26 - Assegnazione, durata, decadenza

La concessione di loculi viene rilasciata per l'immediato utilizzo, quindi solo in presenza di salma e per la durata di quindici anni rinnovabili, salvo quanto disposto dall'art. 23, lettera "f".

L'assegnazione del loculo verrà disposta dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, che dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: per file dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.

La deroga a tali disposizioni sarà concessa ai richiedenti di concessioni 99ennali (anni 99) che abbiano presentato richiesta di 2 (due) o più loculi, i quali avranno priorità di scelta nell'affiancamento e nella sovrapposizione, omettendo il metodo di concessione (dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra).

Art. 27 - Scadenza

Il Comune dovrà comunicare al concessionario la data di scadenza della concessione temporanea mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, e presso il cimitero e sul monumento funerario sei mesi prima della scadenza.

Il concessionario dovrà prendere accordi con il custode per la relativa operazione di estumulazione, previa autorizzazione del Servizio Cimiteri e pagamento delle relative spese.

In mancanza l'estumulazione sarà eseguita d'ufficio e i resti provenienti dalla estumulazione saranno sistemati nell'ossario comune e il loculo tornerà nella disponibilità del Comune, con le relative spese a carico dei parenti diretti e collaterali entro al 3° grado.

Qualora non fossero reperibili parenti diretti e collaterali entro il 3° grado l'onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 28 - Reintegra d'ufficio

Nel caso che un loculo in concessione temporanea venga reso libero prima della scadenza, per traslazione della salma in altra sepoltura, esso torna nella disponibilità del Comune senza possibilità di opposizione da parte del concessionario, previo atto dirigenziale.

Per i contratti di concessioni dei loculi antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune potrà rientrare in possesso del bene già concesso, previa comunicazione ai diretti interessati entro 60 giorni, qualora i loculi stessi non fossero attualmente occupati da salme.

Il concessionario avrà diritto al rimborso della somma pagata al momento della concessione nella misura del:

- 50% per i primi 5 anni di utilizzazione;
- 20% dal 6° al 20° anno di utilizzazione;
- 10% per il restante periodo di utilizzazione.

Art. 29 - Concessione di colombari

La concessione di colombari per la sistemazione di resti e ceneri mortali viene rilasciata per l'immediato utilizzo da effettuarsi non oltre 30 gg.

TITOLO VII

CONCESSIONE DI AREE

Art. 30 - Modalità di assegnazione

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso novantennale di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

Ogni qualvolta sono disponibili aree, verrà aperto un bando pubblico con il quale verranno fissate le modalità per le richieste di assegnazione delle aree.

Qualora sia prevista la costruzione di loculi per tumulazione in opera comune, l'amministrazione comunale, si riserva di valutare la possibilità di concedere, attraverso bando pubblico, l'assegnazione novantennale di parte degli stessi.

Art. 31- Destinatari della concessione

Le aree per sepolture private possono essere concesse:

- a. a una o più persone
- b. a Enti, corporazioni, fondazioni, comunità, istituti e associazioni.

Art. 32 - Condizioni per il rilascio.

Condizione necessaria per il rilascio della concessione è la non titolarità di altre aree e/o cappelle gentilizie. Tale obbligo può essere derogato nell'eventualità che il richiedente sia Ente, Corporazione, Fondazione, Comunità, Istituto, Associazione o simili, nel caso che il normale avvicendamento conseguente alla mineralizzazione non renda una sufficiente riserva di posti. Il concessionario è tenuto a liberare e restituire la concessione precedente al momento del trasferimento della salma nella nuova sepoltura.

Art. 33 - Tempi di realizzazione dell'opera

Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro sei mesi dalla data della concessione stessa, il progetto redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.

Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera completata in ogni sua parte, compresi tutti rivestimenti, entro cinque anni dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione. Tale regola si applica anche per i manufatti da ultimare, già edificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli da ristrutturare.

L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui di sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.

In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.

La revoca comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c..

Art. 34 - Estinzione del diritto di superficie

Il diritto di realizzazione una costruzione su demanio comunale, ai sensi dell'art.952 del c.c. non è suscettibile di possesso. Il diritto di consistenza reale è temporaneo in quanto ha la stessa limitata durata della concessione del bene demaniale su cui insiste il manufatto e si estingue a norma dell'art. 953 del c.c. con la revoca della concessione o per la scadenza del termine di durata della stessa con conseguente incremento per accessione della proprietà del Comune.

Art. 35 - Diritto d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ai suoi parenti e affini entro il terzo grado, salvo deroga verso altre persone menzionate al momento della concessione. Si possono tumulare salme di altre persone solo in modo provvisorio per un periodo inferiore a 5 anni solo in caso che il Comune non possa offrire altro tipo di tumulazione.

Negli spazi di sepolture concesse a Enti, corporazioni ed Istituti si possono tumulare solo le salme di persone ad esse iscritte o di essi facenti parte.

Art. 36 - Obbligo dei concessionari

Il concessionario deve mantenere a sua cura e spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione e di decoro, adeguato al luogo sacro, i manufatti realizzati.

Art. 37 - Reintegra in possesso per pubblica utilità

È facoltà del Comune ritornare in possesso di qualunque area e manufatto concesso in uso, quando ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza, sanità, viabilità o altro interesse pubblico.

Il Comune revocherà la concessione e, previo rimborso delle somme dovute, acquisirà l'area o il manufatto concesso.

La scelta dell'area o manufatto da reintegrare nella disponibilità del Comune avverrà tenendo conto dell'anzianità del concessionario, Cioè si procederà all'acquisizione di quel bene dato in concessione alla persona anagraficamente più giovane.

Art. 38 - Rinuncia di area per sepoltura

Nel caso un concessionario di area per sepoltura privata, prima di aver realizzato il manufatto, non vi abbia più interesse, può restituirla al Comune previa rimborso della somma pagata al momento della concessione, al netto della penale del 30% sull'importo versato.

Art. 39 - Cointestazioni

- a) L'assegnatario di area per sepoltura privata può, prima che sia stato regolarizzato l'atto di concessione, chiedere la cointestazione dell'area a favore di qualsiasi altra persona o famiglia in modo da realizzare in comune la sepoltura.
- b) Il concessionario di un'area con o senza manufatto può chiedere la cointestazione solo a favore di parenti entro il 3° grado.
- c) Le aree e i manufatti edificati nel soprassuolo e nel sottosuolo non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

TITOLO VIII

NORME TECNICHE

Art. 40 - Progettazione e costruzione di sepolture private

I progetti di costruzione di manufatti cimiteriali devono essere allegati in triplice copia alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia in carta legale presentata dal concessionario, eredi o aventi causa, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione dell'area, pena decadenza della concessione stessa.

I progetti saranno redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico del piano di lottizzazione esistente e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile regolarmente iscritto al rispettivo albo professionale.

CAPPELLE GENTILIZIE:

I singoli progetti di costruzione di cappelle Gentilizie, previo parere tecnico, debbono essere approvati ed autorizzati dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva su conforme, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Non sono ammessi varianti in corso d'opera comportanti modifiche della superficie utile, pena decadenza dell'autorizzazione edilizia.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Previo autorizzazione del Servizio Cimiteri è possibile collocare lapidi, ricordi e similari. Il concessionario è responsabile della stabilità delle terre allo stesso concesse ed a quelle immediatamente adiacenti.

Le pareti perimetrali delle cappelle gentilizie dovranno essere realizzate in cemento armato dello spessore minimo di cm. 20, o in muratura di mattoni pieni dello spessore minima di cm.30 legati con malta cementizia e comunque di dimensioni adeguate alle norme di costruzione vigenti, con la relativa verifica strutturale.

L'area interna centrale della cappella dovrà essere assolutamente libera da qualsiasi costruzione.

Eventuali altari, sarcofagi, ornamenti, sculture, ecc., potranno essere posti in modo da non impedire l'operatività dell'elevatore alzaferetri.

La luce netta dell'ingresso alla cappella, dovrà avere la dimensione minima di mt. 1,00.

Eventuali botole di accesso a loculi interrati, dovranno avere la chiusura carrabile, in modo da supportare un carico uniforme di almeno 500 Kg/mq. I loculi sia di sepolcreti, sia di cappelle, devono essere realizzati in cemento armato, con pareti di spessore non inferiore a cm. 12. La portata del carico su soletta dovrà essere di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi devono presentare caratteristiche di impermeabilità e duratura ai liquidi e gas. La platea dei loculi entroterra, dovrà poggiare su vespaio di pietrame della pezzatura di cm. 10/15 e dello spessore minimo di cm. 20.

I loculi devono risultare a perfetta tenuta ed il loro piano deve essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. Gli stessi dovranno avere dimensioni minime interne di cm. 225x75x70, come disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24/06/1993 punto 13 esplicativa del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

I rivestimenti dei monumenti funerari e dei loculi possono essere realizzati con marmi o pietre naturali.

È vietato l'uso di pietra arenaria, tufo e pietre sfaldabili, e comunque le caratteristiche dei rivestimenti dovranno essere adeguate nello stile a quelle già esistenti sui monumenti funerari limitrofi.

È consentita, per le cappelle, la tinteggiatura esterna in alternativa al rivestimento marmoreo; il colore della tinteggiatura sarà quello indicato dall'Amministrazione.

La lastra di copertura della botola di accesso all'interno del Sepolcreto, deve essere dello stesso materiale del rivestimento dello spessore max di cm. 3.

Si fa divieto assoluto di utilizzare lastre di copertura in cristallo. La tipologia dei rivestimenti dovrà espressamente specificata in fase di progettazione. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, munendosi preventivamente delle prescritte autorizzazioni.

Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario ottenere l'autorizzazione da parte del Responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione. Il cantiere dovrà essere provvisto di apposita tabella ben visibile con indicazione dell'opera, del nominativo del committente, del progettista e delle ditte esecutrici, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Art. 41 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Le istanze relative in carta legale a firma del concessionario, eredi o aventi causa, corredate da relazione asseverata e grafici, devono essere inoltrate all'Area Tecnica, che rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento che si rendesse necessario per opere di sicurezza atte a tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.

Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario, l'esecuzione dei lavori sarà fatta d'ufficio dall'Ente Comunale che provvederà ad addebitare le relative spese a carico del concessionario.

Nel caso in cui il monumento funerario sia dichiarato inidoneo, dal Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva, alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 (sei) mesi.

Art. 42 - Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Gli operatori di imprese esterne che operano all'interno dei cimiteri dovranno sottostare alle disposizioni scritte impartite dal Servizio Cimiteri. Non è consentito alle Imprese di utilizzare lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria.

Sono autorizzati alla realizzazione di monumenti funerari imprese edili ed artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A., che siano in posizione regolamentare con gli obblighi assicurativi e previdenziali e munite di regolare polizza assicurativa.

In mancanza delle prescritte autorizzazioni, è assolutamente vietato effettuare qualunque tipo di lavoro all'interno dei cimiteri cittadini.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di sabato, domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione scritta, salvo necessità comprovate, autorizzate dall'ufficio competente.

È tassativamente vietato alle imprese di restare all'interno dei cimiteri dopo la chiusura.

Esse devono rispettare gli orari di apertura e di chiusura, e comunque non possono essere in possesso delle chiavi dei cancelli cimiteriali.

Art. 43 - Responsabilità dei concessionari

I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma forfetaria per consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse. L'importo da versare sarà stabilito dal Servizio Cimiteri secondo l'entità dell'opera da realizzare.

Art. 44 - Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio competente. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Si fa obbligo ai concessionari di verificare e di comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale Servizio Cimiteri l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata, del materiale di risulta.

Art. 45 - Introduzione e deposito di materiali e accesso

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, e depositi a terra di cumuli di materiale da costruzione nelle adiacenze del manufatto da realizzare. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Per una migliore fruibilità da parte dei visitatori, nei giorni festivi le aree adiacenti alle costruzioni devono essere riordinate e libere da qualsiasi materiale edile. È fatto obbligo alle imprese di servizi funerari di provvedere, a proprie spese entro il termine di 5 giorni, alla rimozione e smaltimento delle eventuali corone funerarie e prodotti similari che vengono utilizzati durante il rito funebre.

Art. 46 - Vigilanza

L'ufficio Tecnico vigilerà e controllerà che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati, il Responsabile del Servizio accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione. È vietato deporre sul pavimento delle cripte, delle gallerie e dei marciapiedi dei loculari, come pure dei colombari, oggetti e materiali che possono costituire ostacolo e pericolo per i passanti, ed in particolare, cassette, vasi di fiori, candelabri, lampioni, scale ecc.

Il personale di vigilanza provvederà alla rimozione immediata di tali oggetti senza alcun preavviso.

All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di fiori, lumi, ceri o altro.

È vietato accedere ai cimiteri con automezzi senza prescritta autorizzazione.

L'acqua corrente si può utilizzare esclusivamente per detergere le lapidi e annaffiare; ogni altro uso è considerato improprio.

È fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle altre utenze (energia elettrica, telefono, ecc.) interne al cimitero.

Art. 47 - Obblighi e divieti per personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale è altresì tenuto:

- A mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico.
- A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo.
- A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di private, sia nell'orario di lavoro che al di fuori di esso.
- Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di imprese.
- Segnalare al pubblico, nominativi di imprese che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente alle attività cimiteriali, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi.
- Trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 48 - Comportamento all'interno dei cimiteri

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino entro i cimiteri, devono tenere un contegno serio, rispettoso del luogo e delle prescrizioni, verbali e scritte impartite dal personale di vigilanza.

I visitatori non possono accedere ai cimiteri fuori dell'orario stabilito, né vi possono restare dopo la chiusura.

I congiunti possono assistere ad operazioni di esumazione, estumulazione o riduzione, del defunto.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 — Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n. 285/90 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 38, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quindi con sanzioni amministrative da 1.549,37 Euro a 9.296,22 Euro. In caso di violazione dell'art. 48 comma 6, l'Amministrazione provvederà direttamente alla rimozione e smaltimento delle corone funerarie e prodotti similari, presso discariche autorizzate, e ad addebitare il relativo costo, maggiorato del 30%, direttamente all'impresa che non ha ottemperato a quanto previsto dal suddetto articolo.

Art. 50- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 51 - Tariffe

Le tariffe delle concessioni e delle prestazioni cimiteriali saranno stabilite con atto di G.C. comprese eventuali agevolazioni.

Per le concessioni novantanovenali sarà possibile effettuare il relativo pagamento in due o più rate da corrispondere entro e non oltre 12 mesi dalla concessione.

oOo
